



10290/23

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI                      Presidente  
CLOTILDE PARISE                      Consigliere-Rel.  
ROSARIO CAIAZZO                      Consigliere  
ANNAMARIA CASADONTE              Consigliere  
ROBERTO AMATORE                    Consigliere

Oggetto:

FILIAZIONE  
MINORI  
SPESE VACANZE  
ESTIVE

Ud.28/10/2022 CC

*10290*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 26946/2020 R.G. proposto da:

(omissis) ; (omissis) ; (omissis) effettivamente domiciliato in F<sup>(omissis)</sup>  
presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
, giusta procura speciale in calce al  
ricorso

*OP*

-ricorrente-

contro

(omissis) ; (omissis) effettivamente domiciliata in (omissis)  
presso lo studio dell'avvocato I (omissis)  
che la rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato (omissis) (omissis) (omissis)  
(omissis) giusta procura in calce al controricorso  
-controricorrente-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 4337/2020  
depositata il 15/07/2020;

*del 3884*  
*2022*

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza n.4337/2020 pubblicata il 15-7-2020 il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto da (omissis) (omissis) (omissis) nei confronti di (omissis) (omissis) e per l'effetto ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.1221/2019 con cui era stata respinta l'opposizione a precetto proposta dal (omissis) (omissis) concernente l'intimazione di pagamento della somma di €2.051,64, dovuta a titolo di adeguamento Istat sull'assegno mensile per il mantenimento della prole e sul contributo destinato alle vacanze estive dei figli, determinato dalla Corte d'appello di Milano, con la sentenza n.1774/2011 in sede di separazione personale tra i coniugi, nell'importo annuo di €2.500 per ogni figlio, da versarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Il Tribunale ha ritenuto che anche l'assegno annuale stabilito per le vacanze estive dei figli dovesse essere rivalutato secondo gli indici Istat poiché nel caso di specie era stata prevista la corresponsione forfettaria, che, a differenza di quella a rimborso, prescinde dal sostenimento o meno delle stesse spese, invece quantificate in misura fissa. Il Tribunale ha rilevato che per le spese straordinarie il rimborso è tendenzialmente effettuato nell'immediatezza della stessa spesa, e perciò non vi è ragione di adeguamento Istat, mentre, in base alla *ratio* dell'art.337 ter c.c., anche sulla quantificazione forfettaria annuale delle spese per vacanze estive è dovuta la rivalutazione.

2. Avverso questa sentenza (omissis) (omissis) (omissis) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (omissis) (omissis) che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

4. I motivi di ricorso sono così rubricati: «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148 e 337 ter comma IV e V c.c. in ordine all'applicabilità automatica della rivalutazione Istat al contributo annuale per le vacanze estive dei figli, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., nonché motivazione omessa e apparente in riferimento all'art. 111 Cost., non avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione delle norme e dei principi sulla funzione dell'assegno perequativo e sulla rivalutazione monetaria dello stesso*». Il ricorrente, illustrando congiuntamente le due censure, deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto assoggettabile a rivalutazione annuale Istat il contributo vacanze per i figli, e ciò sia perché con la sentenza n.1774/2011, resa in sede di separazione personale tra i coniugi, la Corte d'appello di Milano nulla aveva previsto al riguardo, sia e soprattutto perché l'art.337 ter c.c., ai commi quarto e quinto, prevede l'adeguamento solo per il contributo di mantenimento ordinario della prole, e non per altre voci di spesa di carattere straordinario o voluttuario, quale è, ad avviso del ricorrente, quello per le vacanze estive. Nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte, rileva il ricorrente che rientrano tra le spese ordinarie quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreativo, nonché per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri. Deduce che rientrano nelle spese straordinarie tutti gli esborsi non ricorrenti e non prevedibili in anticipo, purché di apprezzabile importo, ma anche quelli che esorbitano dalle basilari esigenze di vita quotidiana dei figli. Denunzia, altresì, il vizio di motivazione insufficiente e apparente, per avere il Tribunale condotto una disamina tra spese cd. forfettarie e spese cd. a rimborso che il legislatore non ha previsto, né normato, nonché per non avere il Tribunale fatto corretta applicazione dell'art.337 ter c.c.. Deduce, infine, che il costo delle vacanze estive non necessariamente è in crescita nel corso degli anni e collegato all'eventuale inflazione annua, dipendendo da altri parametri (quale, ad esempio, il costo



del trasporto aereo), e che dal 2007 ha versato alla madre per il mantenimento dei figli un importo superiore rispetto a quello effettivamente dovuto, come da tabella prodotta in primo grado che richiama.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Occorre premettere che non è in discussione la statuizione, anche ora vigente *inter partes*, emessa dalla Corte d'appello nel 2011 in sede di separazione coniugale secondo cui, in aggiunta al mantenimento ordinario, è stata prevista a carico del padre la corresponsione di un ulteriore importo forfettario annuale per le spese destinate alle vacanze estive dei figli. Il Tribunale ha affermato, pur se con motivazione sintetica, che con quella statuizione, mai impugnata dall'odierno ricorrente, si sia inteso attribuire ai figli un ulteriore contributo quantificabile in anticipo, in osservanza del principio di proporzionalità rispetto alla situazione economica dei genitori e alle consuetudini di vita dei figli.

In questo contesto e contrariamente a quanto assume il ricorrente, non rileva nel senso invocato il fatto che siano esborsi solitamente correlati ad esigenze voluttuarie, perché il discrimine ora di interesse non è dato da questa connotazione, che peraltro è dipendente dal tenore di vita e dalle esigenze della prole, ma dalla imprevedibilità oggettiva, nella specie in sé esclusa per il tramite della quantificazione forfettaria, accettata dal padre.

Questa Corte ha precisato (Cass.379/2021, con riferimento all'azionabilità del rimborso anche senza apposito e specifico titolo esecutivo) la distinzione tra gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e quelli che sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, ossia in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento.

Il Tribunale ha fatto applicazione di detti principi, per quanto ora di interesse, ossia solo con riguardo alla rivalutazione automatica della voce di spesa di cui trattasi, sostanzialmente rilevando che il contributo forfettario annuale di €2.500,00 a carico del padre per le vacanze estive dei figli è stato disposto in misura fissa dalla Corte d'appello, all'evidenza sul presupposto, non posto in discussione dall'odierno ricorrente, che tale fosse il costo delle vacanze dei figli. Pertanto, con la statuizione assunta in sede di separazione ~~la Corte d'appello~~ <sup>il Tribunale</sup> aveva inteso attribuire ai figli un ulteriore contributo certo nel suo costante e prevedibile ripetersi a cadenza annuale, integrativo del contributo di mantenimento mensile perché anch'esso destinato ai bisogni ordinari dei figli e rientrante nel loro regime di vita, nonché, come tale, assoggettabile all'automatico adeguamento Istat ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a tutela dell'interesse della prole, altrimenti pregiudicato.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'<sup>o</sup> ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

**P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso;


condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della <sup>121</sup>ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2022.

Il Presidente  
Antonio Valitutti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, 18 APR 2023  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarresi